



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG/2014/230598
DEL 9/6/2014

AL DIPARTIMENTO SANITA'
PUBBLICA RIMINI

ALLE CCIAA

AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: **Parere in merito all'attività di trucco semi permanente**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito pervenuto in data 5/5/2014 dal Dipartimento Sanità Pubblica di Rimini in merito alla attività di trucco semi permanente, nella seduta del 19/5/2014 espone quanto segue:

Gestione Commissione
Regionale Artigianato



N° IT 231513

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

Va premesso che il trucco semi permanente, stante la sua provvisorietà, non può essere considerato un'attività di tatuaggio in senso proprio, che è connotato invece dalla definitività, e per la quale sono richiesti gli adempimenti previsti dalla delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 465/2007.

Il percorso formativo per estetista previsto dalla legge n. 1/90, che consiste in svariati anni di corso e di esperienza lavorativa, è da considerarsi per la sua completezza come ampiamente formativo anche per l'applicazione del trucco in questione.

Pertanto si considera legittimo che un estetista possa applicare anche trucco semi permanente senza assolvere a particolari obblighi amministrativi e formativi aggiuntivi.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi



ACORN Prot. 0039881/15.09.00.00/1

Rimini, 22/04/14

Alla Commissione Regionale dell'Artigianato
Vale Aldo Moro 44
40127 Bologna

Oggetto: Quesito inerente la pratica del trucco semipermanente nell'ambito di attività di estetica e tatuaggio e piercing.

A seguito dei rapporti intercorsi tra lo scrivente Dipartimento e la propria utenza è emersa la necessità di acquisire un Onorevole Parere in merito alla pratica del trucco semipermanente effettuata nell'ambito delle attività di estetica. Si richiede in particolare se questa possa essere ricompresa tra i trattamenti che un'estetista può effettuare nel corso della propria attività senza assolvere particolari obblighi amministrativi e formativi aggiuntivi oltre a quelli comunque previsti per gli esercizi di estetica, ovvero se debba essere considerata una attività di tatuaggio in senso stretto, per cui assolvere gli adempimenti previsti dalla DGR 465/2007 e dagli specifici Regolamenti Comunali. Salvo restando il fatto che, nell'ottica della tutela della Salute Pubblica, sia comunque opportuno promuovere l'aggiornamento degli estetisti e la loro partecipazione ai corsi organizzati ai sensi della citata Delibera Regionale.

L'esigenza nasce da un controllo effettuato presso un'estetista regolarmente esercitante la propria attività, precedentemente sottoposta a sanzione amministrativa da parte della Polizia Municipale del proprio Comune per non avere presentato la Comunicazione di Inizio Attività di tatuaggio e piercing e per aver praticato il trucco semipermanente senza la formazione prevista dalla DGR 465/2007 per i tatuatori e piercers.

In attesa un cortese riscontro da parte della Commissione in indirizzo, si rimane a disposizione per ogni eventuale necessario chiarimento e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

In fede,

Dirigente Medico Dipartimento di Sanità Pubblica Rimini
Elizabeth Bakken